

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero - D.L. 4/2014

14 marzo 2014

Elementi per l'esame in Assemblea

Indice

[Contenuto](#) | [I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva](#) |

Contenuto

Il 13 marzo 2014 la Commissione Finanze ha approvato il ddl di conversione del decreto-legge. Oltre alla **soppressione dell'articolo 1 sul rientro dei capitali** detenuti all'estero, che verrà trasformato in una proposta di legge di iniziativa parlamentare, è stato elevato il limite per il ricorso alle **anticipazioni di tesoreria** da parte degli enti locali, è stata estesa la **sospensione del pagamento di tributi e contributi** per l'Emilia-Romagna ai comuni del Veneto colpiti da eventi atmosferici a gennaio e febbraio 2014 ed è stata **prorogata la restituzione dei finanziamenti** per il sisma del maggio 2012. Per i medesimi soggetti è inoltre consentita la **sospensione** del pagamento del **mutuo**.

La voluntary disclosure

L'**articolo 1, comma 1, del decreto-legge (A.C. [2012](#))** - **soppresso** dalla Commissione Finanze e **trasformato in una proposta di legge di iniziativa parlamentare** - introduce nell'ordinamento la disciplina della **collaborazione volontaria** (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

La norma introduceva nel **[decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#)**, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* con lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. In sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015.

Viene inoltre introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. La circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l'approvazione delle norme sulla *voluntary disclosure* non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio.

Soppressione delle norme di riduzione delle agevolazioni fiscali

L'articolo 2, comma 1, lettera a) i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al **riordino delle agevolazioni tributarie**. Tali commi prevedevano che entro il **31 gennaio 2014** fossero adottati **provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri** di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare **maggiori entrate** per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. **In mancanza** di tali provvedimenti, **la misura della detrazione** per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al **18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014**.

Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la **sede** più opportuna **per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni** in esame fosse **la delega fiscale** attualmente in discussione in Parlamento. Com'è noto, il Senato ne ha concluso l'esame con alcune limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, e nei prossimi giorni la Camera esaminerà il testo in seconda lettura.

Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, **il Governo** intende quindi **abrogare il comma 576** al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa **copertura** attraverso un incremento **degli obiettivi di risparmio** previsti dalle norme di **revisione della spesa** contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575. Le successive **lettere da b) a d) del comma 1** dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Nel corso dell'esame in sede **referente**, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria** è stato **elevato da tre a cinque dodicesimi** sino alla data del 31 dicembre 2014.

Differimento del pagamento dei premi assicurativi Inail

Al fine di consentire la rapida attuazione della **riduzione dei premi e contributi** per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (art. 1, comma 128), i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi sono **differiti al 16 maggio 2014 (articolo 2, comma 3)**. Poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine al 16 maggio 2014, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).

Pagamento delle concessioni sui contratti di telefonia cellulare

Con una norma interpretativa, si prevede espressamente **l'applicabilità della tassa di concessione governativa** (articolo 21 della tariffa annessa al [D.P.R. n. 641 del 1972](#) sulle concessioni governative) **ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare (articolo 2, comma 4)**.

La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative. Sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra infatti un acceso dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della **Cassazione** (Sezione V) con l'**ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052**, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, **ha rimesso alle Sezioni Unite la questione** che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari.

Sospensione di adempimenti tributari e contributivi per i comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014

L'**articolo 3** dispone la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi**, scadenti nel

periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 il **31 ottobre 2014** (secondo le modifiche intervenute in sede **referente**), a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei **comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014** e individuati dai commi 1 e 4. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Nel corso dell'esame in sede **referente**, la **sospensione del pagamento** è stata **estesa ai comuni del Veneto** colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti **dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014** ed è stato **prorogato di tre anni** il termine per la **restituzione dei finanziamenti per il sisma del maggio 2012**. E' inoltre consentita la possibilità di **sospendere i pagamenti dei ratei di mutui in essere**.

Per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del **novembre 2012** nelle province di **Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena** i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle **scorte** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

Commissario straordinario per l'alluvione in Sardegna

Il **comma 6 del medesimo articolo 3** stabilisce che il **Commissario delegato** nominato per il ripristino della **viabilità** nelle **strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna** operi con **poteri** anche derogatori da definirsi con **ordinanza** del capo del Dipartimento della **Protezione civile** ai sensi dell'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e successive modificazioni.

Disposizioni in materia di personale

L'articolo 3, **comma 7** riconosce, per il **triennio 2013-2015**, alcune **integrazioni al trattamento economico accessorio al**

personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del **Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro** (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015):

Tale riconoscimento opera **nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri** e comunque **non oltre il 2015**.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Si sono espresse favorevolmente, senza condizioni e osservazioni, le Commissioni II Giustizia, IV Difesa, IX Trasporti, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La XII Commissione Affari sociali ha condizionato il proprio parere favorevole all'introduzione di una norma, all'articolo 2, comma 2, volta a precisare che, nell'effettuare i risparmi di spesa previsti ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, si tenga conto dell'esigenza di non incidere sulle somme destinate al finanziamento di interventi in favore di soggetti deboli, quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale.

Il Comitato per la legislazione, nella seduta del 6 febbraio 2013, ha emesso un parere contenente 3 condizioni e 3 osservazioni. La prima condizione concerne la soppressione di disposizioni ritenute estranee rispetto all'oggetto ed alla finalità del decreto (articolo 3, commi 5, 6 e 7). In tale senso si è espressa anche la I Commissione Affari costituzionali con una osservazione.

In via subordinata, il Comitato ha formulato due ulteriori condizioni volte a perfezionare la formulazione dei commi 5 e 6 del citato articolo 3 con particolare riguardo al sistema delle fonti.

Le tre osservazioni riguardano la previsione di un regolamento ministeriale in luogo di un D.P.C.M. (articolo 1, comma 2) e la

riformulazione in termini di novella di talune disposizioni (contenute negli articoli 1 e 2).

Nessuno dei rilievi risulta recepito, eccezion fatta per quelli riferiti all'articolo 1, soppresso dalla Commissione.
